

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZAZIONE DEI CULTORI DELLA MATERIA

ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente Regolamento disciplina la figura del Cultore della materia prevista dall'art. 42, comma 2, del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938.

ART. 2 – REQUISITI PER LA NOMINA

1. Possono essere nominati Cultori della materia coloro che, al momento della formulazione della proposta di attribuzione del titolo di cui al successivo art. 4:
 - a) siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca nell'ambito delle tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare per il quale si richiede attribuzione del titolo, ovvero abbiano già ricoperto il ruolo di professore a contratto per lo stesso settore scientifico-disciplinare;
 - b) abbiano pubblicato almeno due lavori scientifici nell'ultimo triennio nell'ambito delle tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare per il quale si richiede attribuzione del titolo;
 - c) dimostrino, con il loro *curriculum vitae*, di aver apportato contributi nella disciplina.
2. La qualifica di Cultore della materia non può essere attribuita a soggetti che forniscano o abbiano fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.

ART. 3 – FUNZIONI

1. La funzione di Cultore della materia è limitata alla partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto.
2. Il Cultore della materia può integrare la Commissione d'esame o può farne parte in
3. sostituzione di un docente, sempre che non si tratti del titolare dell'insegnamento cui l'esame si riferisce.
4. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

ART. 4 – PROCEDURA

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Corso di Studio da parte di un docente di ruolo o di un titolare di corso che possieda attribuzioni didattiche in quello stesso Corso di Studio, con il consenso del candidato.
2. La proposta di conferimento deve indicare il settore scientifico-disciplinare e la/le disciplina/e della/e quale/i il candidato viene nominato Cultore. Deve altresì essere accompagnata dal curriculum vitae dell'interessato e dall'elenco delle pubblicazioni, prodotte in originale ovvero in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, nonché ogni altro documento utile ai fini della valutazione di cui al successivo art. 5.
3. A seguito di adeguata istruttoria, nella prima seduta utile il Presidente inserisce la proposta di conferimento nell'ordine del giorno dell'adunanza affinché il Consiglio di Corso di Studio possa

- esprimere il proprio parere tenendo debito conto, oltre che della documentazione inviata dal candidato, anche delle specifiche esigenze didattiche del settore scientifico-disciplinare.
4. In caso di parere favorevole del Consiglio del Corso di Studio, il Direttore inserisce la proposta pervenuta dal Consiglio di Corso di Studio affinché il Consiglio di Dipartimento si esprima in merito all'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia.

ART. 5 – DURATA E RINNOVO DELLA QUALIFICA

1. La qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Può essere rinnovata per successivi trienni su richiesta del proponente, ferma restando la possibilità di revoca, con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento su richiesta del docente proponente.
2. L'elenco completo dei cultori della materia sarà conservato dalla Segreteria del Dipartimento che provvederà, altresì, ad aggiornarlo e pubblicarlo sul sito web.

ART. 6 – USO DELLA QUALIFICA

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di cultore della materia soltanto nel periodo di attribuzione da parte del Dipartimento e con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale è stata conferita.

ART. 7 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica a partire dal 01/01/2023 a seguito dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento n. 14 del 16/12/2022.
2. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide, fermo restando il limite di validità triennale della qualifica a partire dalla data nella quale è stata conferita.